

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del Reg. Data 11-02-2021

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19. ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno duemilaventuno , il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del COVID-19 ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo

2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «*Decreto Cura - Italia*»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO da ultimo il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali;

VISTA, infine, la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura

determinati all'emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la delibera ARERA 158/2020 che ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle attività per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/9/2020 di approvazione del piano finanziario e tariffe Tari per l'anno 2020 si è provveduto a determinare una agevolazione pari al 50% della parte variabile della tariffa Tari per le utenze non domestiche interessate dall'emergenza covid-19, stanziando a tal fine la somma di €. 11.308,68;

CONSIDERATO che tale agevolazione comporta una riduzione della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche per l'anno 2020 pari ad €. 7.262,00;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 03/11/2020, che prevede la suddivisione del Paese in tre aree (gialla, arancione, rossa), e le connesse ordinanze del Ministero della Salute, che classificano ogni Regione in uno dei tre scenari;

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

DATO ATTO del perdurare dell'emergenza Covid-19, con contestuale chiusura delle attività di Bar e Ristoranti;

RITENUTO di supportare le attività di Bar e Ristoranti mediante ulteriore intervento agevolativo volto alla riduzione della Tari dovuta per l'anno 2020, in maniera proporzionale rispetto al fondo stanziato;

RITENUTO, sulla base delle risorse di bilancio destinate a tale finalità dalla suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2020, di determinare il contributo a titolo di rimborso Tari nella misura del maggior tributo dovuto su base annua nel 2020 rispetto al 2019;

DATO ATTO che l'applicazione della suddetta ulteriore riduzione alle categorie sopra indicate comporterà una minore entrata a carico del bilancio dell'Ente di €. 4.000,00, quindi coerente con la somma stanziata per tale finalità dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività sarà applicato mediante riduzione della prima rata di acconto dovuta per il 2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- **di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di disporre** l'applicazione di ulteriori misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento della TARI e che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria;
- **di applicare** un'ulteriore riduzione della Tari dovuta per l'anno 2020 in favore dei Bar e Ristoranti, in misura proporzionale alle disponibilità del fondo previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 22/2020, pari ad €. 4.000,00;
- **di stabilire** che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività, come indicato nella tabella allegata al presente atto, sarà applicato mediante riduzione della prima rata di acconto dovuta per il 2021;
- **di dichiarare**, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 11-02-21 ATTO N. 14

OGGETTO PROPOSTA:
EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19. ISTITUZIONE
CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 06-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 06-04-21 al 21-04-21,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 2261, in data 06-04-21
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 11-02-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 11-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
